



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

*Sede: 00184 ROMA- Via Napoli,27- Tel 06/47824327- Fax 06/47886945
e-mail unscplive@live.it - <http://www.segretarientilocali.it>*

**DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE INFORMALE
DELL'UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
DINNANZI AGLI UFFICI DI PRESIDENZA
DELLE COMMISSIONI AFFARI COSTITUZIONALI DI CAMERA E SENATO
IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N.
328 (DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA REPUBBLICA)**

Roma, 6 e 7 Ottobre 2016

Schema di Decreto legislativo di riforma della Dirigenza Pubblica

Un Decreto che lascia irrisolti troppi nodi della Legge Delega non istituisce un vero Sistema Nazionale della Dirigenza Pubblica e non definisce requisiti professionali per la Direzione Apicale negli Enti Locali

1. Valutazione generale sulle differenze fra la Delega e lo schema di Decreto

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, preliminarmente, ricorda che non ha condiviso e ritiene tuttora errata la scelta, adottata a monte con la legge delega, di sopprimere la figura del Segretario Comunale e Provinciale. Non l'abolizione ma una riforma dell'Albo dei Segretari, una sua maggiore flessibilità per arricchirlo delle migliori professionalità espresse dalla dirigenza, unitamente ad un rafforzamento della funzione di direzione complessiva già propria del Segretario, sarebbe stato un modo più efficace di dotare il sistema delle Autonomie di una dirigenza apicale fortemente capace e professionalizzata.

L'Unione dei Segretari, tuttavia, di fronte alla irrevocabilità della scelta di abolire e superare la figura, non si è fermata a sterili proteste, e ha deciso di spendere, con onestà intellettuale e senso delle Istituzioni, ogni propria energia per fornire proposte utili affinché il nuovo modello dei tre Ruoli Nazionali della Dirigenza e la previsione della nuova figura del Dirigente Apicale potessero delineare un sistema capace di offrire agli Enti una Dirigenza autorevole, capace, accettando la sfida di una competizione professionale nell'ambito dei Ruoli stessi al cui interno venga ricompresa, ma anche valorizzata, la professionalità dei Segretari.

Ora, dopo una attenta lettura dello schema di Decreto Delegato attuativo della Legge Delega, l'Unione rileva con sorpresa che lo stesso concretizza una disciplina della Dirigenza Pubblica fortemente diversa da quella prefigurata dalla Legge Delega, che fu approvata dal Parlamento, lo ricordiamo, a seguito di un iter estremamente lungo e importante, e che poneva le basi per una riforma che se aveva punti di grande criticità aveva anche punti di equilibrio e prospettive professionali importanti per l'intera Dirigenza e per i Segretari stessi.

L'impianto della Legge Delega, infatti, lasciava presagire un Sistema Nazionale di gestione della Dirigenza, articolato mediante i tre Ruoli, i quali anche proprio per la loro denominazione ("Ruoli", appunto) parevano dover divenire il punto di riferimento per la gestione complessiva dei Dirigenti ivi iscritti. Tanto che vi era chi, giustamente, aveva rilevato come la Riforma Madia se da un lato cancellava l'autonomo Albo dei Segretari dall'altro sostanzialmente mutuava proprio il modello Albo dei Segretari come nuovo modello applicabile all'intera Dirigenza Pubblica.

Nel Decreto proposto dal Consiglio dei Ministri, invece, i tre Ruoli si sostanziano in meri elenchi dei Dirigenti in servizio raggruppati e catalogati per tipologia di Amministrazione di riferimento. Non è previsto infatti un datore di lavoro nazionale, né un sistema nazionale di gestione del rapporto di lavoro. Al contrario, il rapporto di lavoro di ciascun dirigente resta incardinato con la singola Amministrazione dalla quale è stato assunto o nella quale presta servizio. Ulteriore cartina di tornasole del sostanziale svuotamento della funzione dei Ruoli è la questione di a quale soggetto faccia carico economicamente il trattamento economico del dirigente privo di incarico, questione risolta in modo sorprendente dallo schema di Decreto, e su cui si tornerà in seguito.

La riforma si sostanzia quindi, di fatto, esclusivamente nel creare un elenco dei dirigenti in servizio, e nel consentire la mobilità dei dirigenti fra le varie Amministrazioni di appartenenza (in realtà questa libertà di mobilità era già prevista dai Contratti Collettivi dei dirigenti, ed anzi è maggiormente condizionata dalla possibilità per l'Amministrazione di porre un vincolo di permanenza nell'incarico di tre anni).

Si dirà: il sistema è nazionale perché ogni dirigente di ciascun Ruolo può ambire ad incarichi anche di Amministrazioni diverse da quelle del proprio singolo Ruolo di riferimento. Vero, ma questo non è affiancato da alcuna governance effettiva dei Ruoli e della Dirigenza che li ricomprende: non vi è governance dei percorsi di carriera, né della formazione, né dei percorsi di accrescimento professionale o di specializzazione. Non si ha, cioè, un sistema complessivo che sia capace di orientare lo sviluppo e l'evoluzione della Dirigenza Pubblica verso quei traguardi di maggiore e più moderna competenza professionale che erano alla base degli intendimenti del Governo e del Parlamento. Al contrario, finita la fase iniziale del reclutamento - questa sì centralizzata, ma forse con lo scopo preponderante di controllare la spesa e i fabbisogni assunzionali - la Dirigenza è poi abbandonata a se stessa, senza che vi sia appunto una governance che assicuri che poi queste migliaia di singoli dirigenti sappiano diventare, nel loro insieme, la nuova e più moderna **Classe Dirigente Pubblica** di cui tanto si declama il bisogno.

2. Come impattano le differenze generali fra la Delega e lo schema di Decreto sulle previsioni relative ai Segretari e al Dirigente Apicale

In questo quadro, così attenuato rispetto al modello che prefigurava la Legge Delega, la Dirigenza è frammentata come e più di prima. Come prima perché, annullando come detto l'effettiva portata innovativa della creazione dei Ruoli, è previsto che il datore di lavoro di ciascun dirigente resti la singola Amministrazione nella quale lavorano, così che gli unici veri Ruoli, lungi dall'essere quelli previsti dalla Legge Delega, restano quelli delle singole Amministrazioni. E più di prima perché resta viceversa soppresso l'unico Sistema di Dirigenza Pubblica già oggi articolato al livello nazionale, quello dei Segretari Comunali e Provinciali, che invece di essere sostituito da un sistema nazionale di più ampia portata è a sua volta polverizzato nei singoli enti locali.

Ed i Segretari, soppressi ma di fatto trasformati, per lo meno in fase transitoria, in Dirigenti Apicali, **sono gli unici a cambiare il datore di lavoro**, che prima era nazionale (l'Agenzia dei Segretari, poi negli ultimi anni il Ministero dell'Interno) e ora diventa per ciascuno di essi l'ente dove prestano servizio. L'Unione dei Segretari ha da sempre riconosciuto il sistema delle Autonomie come la casa dei Segretari, è per le Autonomie che lavorano i Segretari, quindi, sia chiaro, il problema non è avere le Autonomie come datore di lavoro, il problema è che non vi sia un Sistema Nazionale della dirigenza nel quale i Segretari entrino assieme agli altri dirigenti. Una riforma che prefigurava un sistema di gestione nazionale dell'intera dirigenza pubblica rischia così di trasformarsi in una riforma che non solo non crea tale sistema nazionale ma cancella l'unico oggi esistente.

Molte previsioni del Decreto appaiono più rivolte a prevenire potenziali contenziosi con la Dirigenza dello Stato che non a fornire un nuovo quadro di sistema della dirigenza, e verosimilmente sono anche influenzate dal delicato tema della Autonomia Costituzionale riservata alle Regioni. In questo contesto, però, se si rinuncia a disegnare un sistema nazionale della dirigenza, negli enti locali la soppressione della figura del Segretario e la previsione del Dirigente Apicale non offre più al sistema delle Autonomie alcun vantaggio.

In questo impianto così profondamente diverso da quello disegnato dal Parlamento l'Unione non ritrova quindi gli elementi essenziali e qualificanti che consentivano di ritenere che il superamento della figura del Segretario avvenisse comunque in un quadro complessivo idoneo a delineare una prospettiva utile per il sistema delle Autonomie, oltre che capace altresì di offrire nuovi percorsi professionali per gli stessi Segretari.

3. La disciplina specifica del Dirigente Apicale degli Enti Locali

3.1 I requisiti professionali per il Dirigente Apicale: l'assenza nello schema di Decreto di previsioni specifiche e la necessità di introdurli

A fronte della confermata abolizione della figura del Segretario, e del suo Albo, se da un lato è prevista la nuova e obbligatoria figura del Dirigente Apicale (e d'altronde il Decreto non avrebbe potuto non prevederla, tanto era tassativa sul punto la Legge Delega), dall'altro però questa previsione è assolutamente carente di una disciplina di riferimento.

Non vi è, infatti, alcun riferimento a requisiti professionali specifici correlati alle funzioni tipiche dell'incarico di Dirigente Apicale, sicchè - al di là della fase transitoria in cui ad assicurare che la funzione sia svolta da Dirigenti in possesso della necessaria professionalità è l'obbligo di conferire l'incarico ad un ex Segretario - non si ha la benché minima idea di chi potrà ricoprire l'incarico in seguito, a che condizioni di professionalità, con quali requisiti, in quali enti, nei più piccoli come in quelli di dimensioni medie fino a Roma o Milano.

Le generiche previsioni dello schema di Decreto che fanno riferimento alla definizione dei requisiti per tutte le diverse tipologie di incarichi dirigenziali, peraltro senza che sia ben chiaro cosa spetta alle Commissioni e cosa invece alle singole Amministrazioni, non appaiono in alcun modo sufficienti se poste a confronto con la specificità della figura del Dirigente Apicale.

Rammentiamo che si tratta dell'unica nuova figura dirigenziale introdotta dalla Legge Delega, con funzioni tipiche, e che è obbligatoria in tutti gli enti locali. E' quindi una figura di sistema, che svolgerà la propria funzione in migliaia di Amministrazioni Locali, e la svolgerà non solo in termini di attuazione del programma ma anche in termini di coordinamento amministrativo e controllo della legalità. Per una competenza così centrale, con una direzione complessiva finalmente chiamata a coniugare efficienza e legalità, garantendo in modo unitario tutti i canoni della buona amministrazione, il possesso di adeguati requisiti professionali è a dir poco centrale.

Non risultano, in questo senso, recepiti nel Decreto gli Ordini del Giorno, che pure erano stati accolti in sede di approvazione della Legge Madia, volti ad impegnare il Governo affinché il Decreto stesso disciplinasse gli specifici requisiti professionali, relativi alle funzioni di attuazione del programma, coordinamento amministrativo e controllo della legalità, che i Dirigenti dei Ruoli debbano possedere per ricoprire gli incarichi di Dirigente Apicale.

Se nella fase transitoria, essendo solo gli ex Segretari a poter essere nominati, il possesso di requisiti di professionalità idonei è presunto (dal momento che di fatto le funzioni storiche dei Segretari sono esattamente quelle del dirigente apicale, sia pure descritte in modo differente), allo scadere di tale fase com'è possibile che non vi sia un sistema che, per l'unica figura dirigenziale disciplinata e obbligatoria in tutti gli enti, assicura una capacità professionale adeguata di chi è chiamato a ricoprire l'incarico?

Qual è l'interesse degli Enti Locali? Avere un nuovo sistema che consenta di poter scegliere Dirigenti Apicali preparati, ancora più preparati di quanto assicurino l'attuale sistema dell'Albo dei Segretari, o avere Dirigenti Apicali completamente privi di un sistema di riferimento volto ad assicurarne la professionalità? E' innegabile che la totale assenza di un sistema di riferimento avrebbe come inevitabile conseguenza il peggioramento, e non il miglioramento, dell'offerta professionale. Che vantaggio avrebbero le Autonomie da una (apparente) maggiore libertà di scelta se essa andrà esercitata su una Dirigenza priva di chiari requisiti di qualificazione? Come si può pensare che si stia rafforzando la dirigenza delle Autonomie se per l'unica figura dirigenziale disciplinata e obbligatoria in tutti gli enti non vi è la minima traccia di un sistema che si occupi di assicurare una capacità professionale adeguata di chi è chiamato a ricoprire l'incarico? La

dirigenza locale così sarebbe indebolita, e con questo indebolimento si renderebbero ancora meno autorevoli e forti le stesse Autonomie¹.

Inoltre, poiché si tratta di una funzione dirigenziale obbligatoria in tutti gli enti, e con compiti fondamentali già stabiliti dalla legge, **la definizione di questi requisiti non può essere rimessa di volta in volta a ciascuna delle migliaia di singoli enti locali, con l'assurda conseguenza di vedere altrettante migliaia di definizioni di tali requisiti, ma deve essere fissata in modo uniforme, a partire dal Decreto**, eventualmente previ passaggi di condivisione in sede di Conferenza Unificata, fino a coinvolgere la Commissione per la dirigenza locale (qualora si decida di rinnovarne una valenza che ad oggi nel Decreto, come si dirà più innanzi, appare svuotata).

Solo una volta definito a monte un sistema di requisiti generali potrà prevedersi la possibilità per i singoli enti di individuare requisiti aggiuntivi per l'incarico, per commisurare la professionalità del dirigente apicale anche alle specifiche esigenze dell'ente stesso, purché si tratti di requisiti comunque collegati all'esercizio delle funzioni tipiche del dirigente apicale. Se viceversa esistessero solo requisiti "locali", si avrebbe un dedalo assurdo di scelte diverse, prive di qualunque logica di sistema, di autorevolezza, di credibilità, di trasparenza, e soprattutto completamente contraddittorie con la previsione che il dirigente apicale sia obbligatorio in tutti gli enti, e abbia le stesse funzioni generali e tipiche in tutti gli enti, previsione che appunto fa di questa funzione una funzione dirigenziale che ha valenza di sistema nazionale e che deve perciò essere disciplinata a livello di sistema nazionale.

E' quindi a nostro avviso indefettibile che il Decreto preveda la definizione di specifici requisiti generali di competenza e professionalità per l'incarico di Dirigente Apicale, secondo criteri di adeguatezza e coerenza con ciascuna delle funzioni previste dalla legge (attuazione del programma, coordinamento amministrativo, controllo della legalità), e correlandoli alle diverse dimensioni demografiche, e quindi di complessità organizzativa, degli enti locali.

3.2 La nomina del Dirigente Apicale: la necessità di introdurre la preselezione

Altra anomalia, che aggrava ulteriormente il salto nel buio sulla futura qualità professionale della Dirigenza Apicale, è la sottrazione della nomina del Dirigente Apicale alla disciplina della previa selezione da parte della Commissione competente. Se in più parti del Decreto è di fatto ben chiarito come il Dirigente Apicale sia un incarico di livello dirigenziale generale, a tale incarico deve allora applicarsi la disciplina sulla nomina prevista per tale tipologia di incarichi dirigenziali, e non si comprende la scelta opposta quando tale preselezione costituisce peraltro un punto di innovazione della riforma.

Sul punto occorre a monte segnalare una criticità che anche in questo caso riguarda il rapporto fra Legge Delega e schema di Decreto attuativo. La Legge Delega prevede, infatti, la preselezione ad opera delle competenti Commissioni *"per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale"*. Al contrario, nello schema di Decreto, nella versione proposta dell'art. 19-ter sono esclusi per le Amministrazioni statali gli incarichi di segretario generale dei ministri e dei ministeri, quelli di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, quelli di livello equivalente. Tale esclusione, visto il tenore della Legge, appare in verità fuori delega, e quindi non assentibile. Ciò posto, l'esclusione è comunque disposta solo per le Amministrazioni dello Stato.

¹ Tale lacuna resta ancora più evidente dal momento che non vi è, nella parte di disciplina degli obblighi formativi e relativa alla nuova Scuola della Pubblica Amministrazione, alcuna previsione di un sistema organico in grado di supportare e anche vagliare il livello professionale nel tempo detenuto dalla dirigenza, né locale, né statale, né regionale. Cosa di per sé significativa in generale, ma che per **una figura obbligatoria, e che dovrà essere presente quindi in tutto il vasto tessuto istituzionale rappresentato dalle migliaia di Enti Locali**, pregiudica in modo palese la capacità di offrire una dirigenza che offra omogenei livelli di professionalità, e meno ancora di alto livello.

La natura di incarico di vertice per il Dirigente Apicale è fuori discussione, anche quando riguardi gli enti di minori dimensioni. Ne è una riprova assoluta la previsione che in tutti gli enti, e quindi anche appunto in quelli minori, l'incarico cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi, a prescindere dalla scadenza ordinaria dei quattro anni. Pertanto riteniamo che la preselezione debba applicarsi per tutte le nomine a dirigente apicale, in tutti gli enti, senza distinzione.

Vale la pena di evidenziare un altro elemento che rende la previsione della nomina senza previa preselezione del Dirigente Apicale un assurdo non coerente con le previsioni generali. Ovvero: un elemento di novità introdotto dal Decreto, a nostro avviso corretto e fondato, è che la possibilità di organizzare la struttura amministrativa in uffici dirigenziali ordinari e uffici dirigenziali generali, prima consentita solo per le Amministrazioni dello Stato, è allargata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, e certamente alle Amministrazioni degli Enti Locali.

Ne consegue che, con riferimento agli Enti Locali di dimensioni medio grandi e grandi, i dirigenti titolari di quegli uffici generali che siano introdotti e previsti nella relativa organizzazione sarebbero nominati previa preselezione, ed il Dirigente Apicale, chiamato a coordinarli, no!

In definitiva non si chiede un procedimento di nomina “di favore” per i Dirigenti Apicali, al contrario si chiede che la disciplina sia omogenea con quella valida per le altre tipologie di incarichi equivalenti, e non di sfavore!

Solo in **estremo subordine**, fermo restando che nutriamo fortissimi dubbi sulla possibilità di derogare alla preselezione per un incarico che rientra a pieno titolo fra quelli di vertice citati nella legge delega, si potrebbe limitare la preselezione solo agli incarichi di Dirigente Apicale di Enti la cui organizzazione preveda uffici dirigenziali ordinari, laddove quindi il Dirigente Apicale sarebbe l'unico Dirigente Generale².

3.3 L'ancoraggio del Dirigente Apicale (e di tutta la dirigenza) ad un sistema istituzionale nazionale, la disciplina del diritto all'incarico e il nodo dello spoils system

Altro elemento fondamentale, ad avviso dell'Unione indefettibile, è che la Dirigenza, a nostro avviso tutta ma certamente quella Apicale, abbia un riferimento ed un ancoraggio istituzionale nazionale.

Se si crea un Ruolo della Dirigenza appare a dir poco contraddittorio che non si abbia un centro di imputazione di responsabilità e di esercizio delle funzioni di gestione di quel Ruolo. Naturalmente per gli enti locali tale ancoraggio istituzionale dovrebbe vedere il pieno coinvolgimento delle istituzioni rappresentative competenti per la Dirigenza Locale, e cioè Anci ed Upi.

Di tale esigenza è cartina di tornasole la questione di a quale soggetto faccia carico economicamente il trattamento economico del dirigente privo di incarico, questione risolta in modo sorprendente dallo schema di Decreto: fa carico all'ultima Amministrazione presso la quale era in servizio il dirigente! **Altro che Sistema Nazionale della Dirigenza, qui ogni Pubblica Amministrazione fa i conti con i propri dirigenti!** Vuole scegliere qualcun altro che non era nella propria dotazione organica? Bene, ne paghi due al posto di uno...

² In questa ipotesi resterebbero esclusi dal meccanismo della preselezione tanto gli enti privi di altri dirigenti (sul presupposto che tipico ruolo del Dirigente Generale è coordinare altri uffici dirigenziali, li assenti, e che ovviamente il trattamento economico del Dirigente Apicale di enti privi di dirigenti non sarà quello di un dirigente generale) quanto quelli di Enti che istituiscano uffici dirigenziali generali, poiché in questo caso il Dirigente Apicale sarebbe per gli Enti Locali quello di livello equivalente alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali, come visto eccettuata dalla preselezione per le Amministrazioni dello Stato. Resta a nostro avviso estremamente più logico che la preselezione si applichi a tutti gli incarichi di Dirigente Apicale in tutti i livelli di enti locali.

Il che, rende di fatto per la quasi totalità delle Amministrazioni impossibile conferire un incarico ad altro dirigente di altra Amministrazione se non vi è prima la ricollocazione del proprio dirigente a sua volta in altra Amministrazione. Quale Pubblica Amministrazione potrebbe, infatti, permettersi di spendere tra i 100 e i 150 mila euro (di media, possono essere anche di più, oneri compresi, specie per gli incarichi di livello generale) per un dirigente privo di incarico, sostenendo per un'unica posizione dirigenziale il trattamento economico di due dirigenti? La cosa è impraticabile sia politicamente che, stanti i vincoli sulle spese del personale, finanziariamente, per tutte le Amministrazioni. Ne risulta che per le singole Amministrazioni il riferimento concreto per ruotare e cambiare incarichi continueranno a essere i singoli dirigenti in servizio presso di loro e non i Ruoli.

E qui emerge una diversità di impostazione che seguiamo, come Unione dei Segretari, nell'affrontare il tema dello spoil system e del rischio della politicizzazione della dirigenza. **L'Unione non crede che sia utile per il Paese portare avanti un equivoco per cui da un lato si declama la possibilità dello spoil system e dall'altro lo si rende di fatto impraticabile con una furbizia (neanche tanto sottile) come è l'insostenibilità economica per chi se ne volesse avvalere. Il vero tema dello spoil system è che sia corredato da criteri di scelta basati esclusivamente sul merito professionale**, e da meccanismi seri ed efficaci che impediscano che gli incarichi dirigenziali finiscano per essere frutto di scelte meramente politiche operate in spregio ad una effettiva comparazione del merito, delle capacità e competenze individuali, della deontologia professionale, dello spirito di servizio, dell'aggiornamento, insomma delle qualità e capacità detenute da chi è chiamato a ricoprire di volta in volta i singoli incarichi.

La scelta che emerge nello schema di Decreto è... non scegliere tali criteri, non valorizzare le funzioni delle Commissioni, che anzi vista la loro composizione hanno una funzione se tutto va bene di rappresentanza e patronato morale, e poco altro³.

E nel non scegliere, nel non valorizzare il Ruolo della Commissione, nel non individuare una disciplina di riferimento per assicurare che la temporaneità degli incarichi e quindi la successiva possibilità di variarli attingendo dai Ruoli sia esercitata vagliando il merito e le capacità professionali e non la vicinanza politica, nel lasciare irrisolti i nodi veri, per limitare lo spoils system si è individuato il meccanismo del freno finanziario, anzi della impossibilità finanziaria.

Ma un sistema che tenta di chiudere le porte ad uno spoils system selvaggio e difendere il principio del diritto all'incarico dei dirigenti non per la via maestra di una regolazione vera e seria di criteri di carriera, di selezione professionale, di valorizzazione e comparazione del merito, ma solo con una dissuasione finanziaria, è un sistema che non ci convince, che resta in precario equilibrio e presenta contraddizioni destinate a scoppiare in breve tempo, verosimilmente in un quadro della dirigenza pubblica che si sarà nel tempo ancora più deteriorato.

Quindi a nostro avviso va superato il meccanismo per cui il dirigente senza incarico deve essere retribuito dalla Amministrazione di appartenenza, creando un meccanismo che finanzia invece mutualisticamente il trattamento economico a carico di un sistema nazionale, con appositi fondi. E tale previsione deve accompagnarsi ad un chiaro riferimento che il sistema della Dirigenza è Nazionale, dando coerenza alla previsione del Decreto che il suo stesso reclutamento è altrettanto nazionale.

Accanto a questo, lo ribadiamo ancora una volta riprendendo quanto già detto nello specifico paragrafo, vanno previsti in modo **effettivo e non generico** i requisiti professionali puntuali, i criteri di comparazione della professionalità, trasparenti ed oggettivi, e gli efficaci meccanismi di verifica che contrastino il rischio che la politica prenda il sopravvento sul merito nell'effettivo conferimento degli incarichi.

³ Si tratta di cariche altissime, certo, ma che non hanno competenze specifiche e soprattutto hanno ben altro da fare che presidiare la gestione di migliaia di dirigenti pubblici, salvo voler mandare in bancarotta l'Italia, o creare qualche incidente diplomatico perché il Ragioniere Generale invece di controllare i conti e il Segretario generale della Farnesina invece di vegliare su consolati et similia erano occupati a gestire i dirigenti, tanto per fare un po' di ironia..)

Inoltre va previsto, come contraltare di una temporaneità degli incarichi, che Funzione Pubblica possa ricollocare d'ufficio il dirigente **già solo dopo un anno**, anche in Amministrazioni diverse da quelle del Ruolo di provenienza, e che lo faccia di concerto con le Autonomie Locali quando si tratti del Ruolo degli enti locali, implementando con opportuni meccanismi le previsioni della norma come editata dallo schema di Decreto⁴.

4. Conclusioni

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali chiede quindi alle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato che nel Decreto siano introdotti quegli elementi che appaiono indispensabili affinché il superamento dell'attuale assetto della Dirigenza, ed in esso della figura del Segretario, porti ad un miglioramento della Dirigenza Pubblica Locale e non ad un suo impoverimento.

L'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali chiede quindi che nel parere le Commissioni indichino la necessità che nel Decreto Legislativo :

- **Sia prevista una disciplina specifica afferente i requisiti di professionalità correlati all'incarico di Dirigente Apicale, secondo criteri di adeguatezza e coerenza dei predetti requisiti con ciascuna delle funzioni per esso previste dalla legge (attuazione del programma, coordinamento amministrativo, controllo della legalità), e rapportandoli alle diverse dimensioni demografiche e complessità organizzativa degli enti locali.**
- **Sia previsto che alla nomina del Dirigente Apicale degli Enti Locali da parte dell'organo di vertice si applica la disciplina della previa preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti da parte della Commissione per la Dirigenza Locale.**
- **Sia rafforzata l'appartenenza di tutti i Dirigenti ad un Sistema Nazionale Unico di Dirigenza Pubblica, individuando un centro di imputazione di responsabilità e di esercizio delle funzioni di gestione dei Ruoli, la previsione di un sistema nazionale di finanziamento del trattamento economico dei Dirigenti privi di incarico, eventualmente diversificato per Ruoli, e l'assegnazione di ufficio del Dirigente, quando privo di incarico non a seguito di valutazione negativa, dopo un anno, anche in Amministrazioni diverse da quelle del Ruolo di provenienza, d'intesa con le Autonomie Locali quando riguardi un Dirigente del relativo Ruolo.**

In ultimo si richiama l'attenzione delle Commissioni sulla prima delle ulteriori Osservazioni, relativa alla erronea disciplina dell'assorbimento dei Segretari nelle vigenti dotazioni organiche degli Enti Locali. Tale osservazione non è stata direttamente trattata nei precedenti paragrafi nella convinzione che si tratti di un mero errore tecnico. La soluzione di tale errore è tuttavia indispensabile ed ineludibile, poiché l'attuale previsione, come innanzi spiegato, equivarrebbe ad una sostanziale dichiarazione di esubero di tutti gli attuali Segretari Comunali e Provinciali. Pertanto si chiede che la Commissioni pongano tale correzione fra gli elementi essenziali del proprio parere.

⁴ In questo ambito, sommessamente quale Organizzazione Sindacale la cui rappresentatività nell'Area della Dirigenza delle Funzioni Locali è accertata ufficialmente ma non è certo paragonabile a quella delle grandi Confederazioni, rileviamo che sarebbe opportuno prevedere, con riferimento alla ricollocazione d'ufficio, forme di consultazione con le Organizzazioni Sindacali. Questo esclusivamente al fine di assicurare che la ricollocazione avvenga con modalità e procedure idonee a contemperare da un lato le effettive esigenze delle Amministrazioni, che non possono non essere alla base dei ricollocamenti, e dall'altro tuttavia anche i ragionevoli diritti del Dirigente senza incarico (NON a seguito di valutazioni negative, lo ricordiamo!) a svolgere le proprie funzioni in uffici per i quali abbia una corrispondente professionalità e possibilmente ubicati non all'altro capo del.. nostro bellissimo Paese, rispetto a dove risiede.

Ulteriori Osservazioni Aggiuntive

1. Osservazione Preliminare sull'inserimento dei Segretari nelle dotazioni organiche degli Enti Locali

All'articolo 10 comma 2 è previsto che i Segretari, sono assunti dalle Amministrazioni che conferiscono loro incarichi "nei limiti della dotazione organica".

Tale disposizione è tecnicamente nonché concettualmente errata.

Si rammenta infatti che i Segretari non hanno mai avuto un posto in dotazione organica negli enti locali, poiché il loro rapporto di lavoro è sempre stato incardinato presso il Ministero dell'Interno, poi a far data dal 1997 presso l'Agenzia dei Segretari e nel relativo Albo Nazionale, e poi a far data dal 2010 nuovamente presso il Ministero e sempre nell'Albo Nazionale.

Negli enti locali la figura del Segretario è obbligatoria per legge, ma si attinge dall'Albo Nazionale, senza che sia previsto un posto in dotazione organica: è cioè una figura extra dotazione, obbligatoria, che instaura il solo rapporto di servizio, e non di lavoro, con l'ente locale.

Pertanto la previsione così come scritta comporterebbe **l'assurda conseguenza che si stia dichiarando l'esubero di circa 3.500 unità di personale dirigenziale (cioè dei Segretari!), poiché appunto le dotazioni organiche degli enti sono oggi PRIVE del posto del Segretario.**

Cosa che sarebbe ovviamente inaccettabile, ingiusta, e che siamo certi non sia in alcun modo negli intendimenti del Governo e meno che mai del Parlamento.

Pertanto, dal momento che pur soppresso il Segretario è istituita la nuova ed altrettanto obbligatoria figura del Dirigente Apicale, alternativamente:

- 1) O si prevede che sia istituito di diritto un nuovo posto dirigenziale in dotazione organica in TUTTI gli enti locali, sia quelli che abbiano la dirigenza, sia quelli che non l'hanno, ivi compresi i comuni di piccole dimensioni nelle quali tale posto in dotazione va previsto in forma convenzionata ai sensi dell'art. 9 comma 3 e dell'art. 11 comma 1 lett. b) dello schema di Decreto. Si precisa che qualunque obiezione di natura (asseritamente) tecnica dovesse essere opposta a tale soluzione sotto l'aspetto economico sarebbe palesemente erronea, poiché la soppressione della figura del Segretario comprende la soppressione dell'Albo, e l'Albo è, nel vigente ordinamento, la dotazione organica vigente dei Segretari; pertanto, una volta soppresso l'Albo, il corrispondente aumento della dotazione organica dirigenziale del comparto Autonomie non sarebbe, appunto, in realtà alcun aumento, ma solo la trasposizione della già vigente dotazione dell'Albo medesimo;
- 2) Oppure si continua a prevedere, in continuità con la disciplina previgente per il Segretario, che l'incarico di dirigente apicale è obbligatorio per legge ma è aggiuntivo alla normale dotazione organica dirigenziale degli enti locali, vale a dire una posizione dirigenziale obbligatoria extra dotazione organica.

La previsione attuale dell'assunzione nei limiti delle dotazioni vigenti, viceversa, può valere e restare in via residuale solo per il caso dell'assegnazione ad un Segretario di altri incarichi dirigenziali, diversi da quello di dirigente apicale di enti locali, poiché solo in tal caso si ricoprono posizioni dirigenziali già previste nelle rispettive dotazioni organiche esistenti.

2. Osservazione sulla possibilità di collegare la definizione di requisiti professionali per l'incarico di Dirigente Apicale alla possibilità di costituire Sezioni Speciali nei Ruoli

Lo schema di Decreto, all'art. 2, comma 5, prevede che "in ciascuno dei Ruoli della dirigenza possono essere costituite sezioni speciali, per le categorie dirigenziali professionali e tecniche individuate dal Regolamento di cui all'art. 28-sexies". Pertanto, in relazione al tema ampiamente

trattato nel paragrafo 3.1, si osserva che, dal punto di vista tecnico, la definizione di appositi requisiti di qualificazione ben potrebbe corredarsi con la previsione di apposita sezione.

Data la natura dell'incarico di Dirigente Apicale sotto molti aspetti equivalente a quello di livello generale, occorre assicurare che la eventuale previsione della sezione non appaia in contraddizione con la eliminazione, per la dirigenza dello Stato, della specifica fascia dei dirigenti abilitati ad incarichi generali. A tale scopo sarebbe sufficiente prevedere che la Sezione riguardi in termini vincolanti solo l'abilitazione a svolgere la funzione di Dirigenti Apicali in Enti privi di dirigenti. In tali Enti di minori dimensioni, infatti, l'incarico di Dirigente Apicale, pur mantenendo le medesime funzioni, non è certamente equiparabile per rilevanza, complessità ed anche banalmente per il trattamento economico ad un incarico di dirigente generale, ed è viceversa equiparabile ad un normale incarico di dirigenza ordinaria.

Per gli incarichi in Enti di maggiori dimensioni e dotati di altri uffici dirigenziali la Sezione non sarebbe vincolante, potendosi nominare anche Dirigenti iscritti al solo Ruolo, ivi compresi gli altri Ruoli, e non alla Sezione, purchè naturalmente in possesso dei requisiti professionali tipici adeguatamente correlati alla rilevanza dell'incarico.

In ogni caso si ribadisce che, al di là della possibilità o meno di utilizzare la Sezione come soluzione tecnica, il tema di fondo è che il Decreto preveda e contempli la definizione dei requisiti professionali, secondo criteri di adeguatezza e coerenza con le funzioni assegnate dalla legge al Dirigente Apicale.

3. Osservazione sulla durata del regime transitorio

All'art. 10, comma 6, dello schema di Decreto è disciplinata la fase transitoria già prevista dalla Legge Delega durante la quale è previsto l'obbligo di conferire l'incarico di Dirigente Apicale a soggetti provenienti dall'Albo dei Segretari. Anche qui vi è un errore tecnico, poiché la durata della predetta fase in sede di Decreto non può più essere indicata in modo indeterminato in "*un periodo non superiore a tre anni*". L'indicazione della Delega "*periodo non superiore a tre anni*" è il margine di scelta che la Delega assegna al Decreto, ora entro tale margine il Decreto deve definitivamente determinare in un periodo certo la durata di tale fare. Pertanto la norma va riformulata sostituendo le parole citate con le parole "**per un periodo di tre anni**".

4. Osservazione sulla disciplina del proseguimento degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore dei Ruoli

All'art. 10, comma 1, dello schema di Decreto, ultimo periodo, è previsto che "*Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico*". Si osserva che, poiché la prima parte del primo comma riguarda i Segretari iscritti nelle fasce A e B, **occorre precisare che la salvezza degli incarichi in essere riguarda anche i Segretari iscritti in fascia C**, com'è naturale che sia. Occorre inoltre coordinare la previsione con il comma 3, che collega la decorrenza dell'abolizione della figura e del relativo Albo al momento non della entrata in vigore del Decreto ma della effettiva costituzione del Ruolo dei Dirigenti degli Enti Locali. Tale ultima scelta è corretta, perché finché non è costituito il Ruolo non vi è la sede nella quale ricollocare i Segretari, e non è possibile sopprimere l'Albo, che ovviamente sussiste finché non subentra il Ruolo. Quindi finché il Ruolo non è costituito la figura permane, l'Albo egualmente permane, e gli incarichi continuano ad essere conferiti e a svolgersi secondo il previgente ordinamento, fisiologicamente. Ne deriva che solo quando muta l'ordinamento vi è la necessità di far salvi gli incarichi in essere. Pertanto anche per la salvezza degli incarichi in essere **il riferimento deve essere corretto, inserendo la data di costituzione del Ruolo in luogo della data di entrata in vigore del Decreto**.

Per dovere di chiarezza, si evidenzia che in materia di salvezza degli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza la norma contenuta all'art. 10 comma 1 (fatta salva la necessaria

integrazione di cui all'inizio della presente osservazione) appare pacificamente applicabile a tutti gli incarichi di Segretario, a nulla rilevando se essi operino in enti ove sia già presente o meno la diversa figura del Direttore Generale.

Ciò premesso, tuttavia, ai fini di migliore coordinamento fra le diverse disposizioni contenute nella norma, e con l'ulteriore vantaggio di evitare qualsivoglia questione interpretativa su tale specifico aspetto da cui potrebbe scaturire un contenzioso inutile e economicamente dannoso, si suggerisce che all'inizio del successivo comma 6, dopo le parole "*In sede di prima applicazione*" siano aggiunte le seguenti: "*e successivamente alla naturale scadenza degli incarichi in corso alla data di effettiva costituzione del Ruolo di cui al comma 1*". .

Pertanto l'inizio del comma 6 risulterebbe come segue: "*In sede di prima applicazione e successivamente alla naturale scadenza degli incarichi in corso alla data di effettiva costituzione del Ruolo di cui al comma 1,*

Tale integrazione meglio coordina le norme ed evita qualunque questione interpretativa.

5. Osservazione sulla disciplina dei Segretari privi di incarico nella fase di assorbimento nel Ruolo dei Dirigenti

All'art. 10, comma 4, dello schema di Decreto, è dettata una disciplina sul trattamento dei Segretari privi di incarico "*alla data di entrata in vigore del presente decreto*". Vale quanto detto nell'osservazione precedente, per cui il riferimento temporale deve essere la data di costituzione del Ruolo degli Enti Locali. Inoltre occorre chiarire che la previsione di cui all'ultimo periodo del comma, per cui "*si applica quanto previsto all'art. 23-ter*", sta a significare che dopo i primi due anni il Dipartimento della Funzione Pubblica provvede alla ricollocazione d'ufficio in incarico dirigenziale individuato presso le Amministrazioni, egualmente a quanto previsto per tutti gli altri Dirigenti privi di incarico. Pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire, decorsi quattro anni senza incarico, solo se in tale lasso di tempo il Segretario non si sia reso disponibile a ricoprire gli incarichi individuati dalla Funzione Pubblica. Diversamente tale previsione normativa sarebbe **palesamente incostituzionale**, oltre che incomprensibilmente e iniquamente discriminatoria rispetto agli altri Dirigenti.

6. Osservazione sulla disciplina dei Segretari iscritti in fascia C che ricevano l'incarico di Dirigente Apicale ai fini dell'iscrizione nel Ruolo

All'art. 10, comma 6, dello schema di Decreto, l'ultimo periodo prevede che se l'incarico (di direzione apicale è conferito ad uno dei soggetti già iscritti nell'Albo dei Segretari in fascia C o vincitori delle procedure concorsuali in essere, "*quest'ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti degli enti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi*".

La previsione è corretta e condivisibile. Occorre, tuttavia, che nel computo dei predetti diciotto mesi venga ricompreso, in tutto o almeno in parte, il periodo eventualmente già svolto al precedente titolo di Segretario. La figura del Dirigente Apicale, infatti, è sì nuova, ma è sostitutiva della soppressa figura del Segretario, e come si ricava sia da una semplice lettura tanto della Legge Delega quanto dello stesso schema di Decreto, le funzioni del Dirigente Apicale sono in larga misura in continuità con quelle già assegnate dall'attuale ordinamento al Segretario. Pertanto non computare in alcun modo il periodo di servizio assolto quale Segretario ai fini della iscrizione nel Ruolo appare non congruo e penalizzante.

7. Osservazione sulla disciplina applicabile fino alla definizione dei nuovi requisiti professionali e all'entrata in funzione a regime del nuovo modello

Al momento della costituzione effettiva dei Ruoli la figura del Segretario è abolita ed è soppresso il relativo Albo. Poiché tale momento potrebbe non coincidere con la completa definizione ed entrata in funzione a regime dei nuovi requisiti professionali per il conferimento dell'incarico di Dirigente

Apicale, è opportuno prevedere una norma di salvaguardia che eviti il possibile verificarsi di una condizione di assoluta incertezza su quali siano le condizioni per la nomina.

Ai sensi di quanto prevede lo schema di Decreto all'art. 6 comma 3, in via generale con riferimento a tutti gli incarichi, fino alla definizione dei nuovi criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, essi continuano ad essere regolati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del Decreto. Non è del tutto chiaro, tuttavia, se e come tale norma sia applicabile anche al caso di una figura soppressa e sostituita da una nuova figura cui corrisponde un incarico dirigenziale obbligatorio. E' quindi opportuno che analoga previsione sia chiaramente contemplata anche a con riferimento al caso di specie. Ciò posto, tenuto conto che **durante la fase iniziale e per tre anni gli incarichi di Dirigente Apicale riguarderanno comunque obbligatoriamente i soggetti provenienti dall'Albo dei Segretari**, si propone l'introduzione della seguente disposizione transitoria:

“Fino alla definizione dei nuovi criteri e requisiti per il conferimento dell'incarico di Dirigente Apicale, e comunque per un periodo non superiore alla durata del regime transitorio di cui all'art. 10 comma 6, ai fini delle nomine si applica in via provvisoria la disciplina di cui alla classificazione degli enti, alle fasce professionali e al sistema di carriera di cui al previgente ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali; ai fini della nomina a dirigente apicale dei soggetti già iscritti all'albo dei segretari nella fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, la soglia di abitanti della classe iniziale è adeguata a quella per la quale è previsto l'obbligo di esercizio della funzione di direzione in via associata.”

Inoltre, al fine di evitare vuoti normativi derivanti dalla abolizione della figura del Segretario, sarebbe opportuna una ulteriore norma di salvaguardia per la quale, *fino a diversa disciplina, il dirigente apicale esercita inoltre ogni altra funzione già assegnata dall'ordinamento alla soppressa figura del Segretario Comunale e Provinciale. (Esempi: vidimazioni referendum – funzioni in materia elettorale di Comuni e Province – altre funzioni nella qualità di pubblico ufficiale)*

8. Osservazione varie

Sulla possibilità negli enti locali di minori dimensioni di stabilire forme di coordinamento fra i Dirigenti Apicali dei Comuni aderenti ad Unioni

Lo schema di Decreto, conformemente alle previsioni in materia della Legge Delega, correttamente prevede l'obbligo per tutti gli enti locali di nominare un proprio Dirigente Apicale. L'obbligo sussiste quindi anche per le Unioni di Comuni, o Comunità Montane, tanto è vero che, sempre in modo corretto, lo schema di Decreto all'art. 15, comma 1 lett. b), prevede fra le abrogazioni l'art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. n. 267/2000 che attualmente prevede l'obbligo per le Unioni di comuni di avvalersi del segretario di un comune facente parte dell'unione. E l'obbligo sussiste ovviamente anche per i piccoli comuni, in forma convenzionata.

Appare opportuno prevedere che il Dirigente Apicale dell'Unione e i Dirigenti Apicali dei comuni ad essa aderenti possano costituire un ufficio comune o forme di coordinamento della loro attività al fine di assicurare, da un lato, il migliore coordinamento fra i due diversi livelli istituzionali locali ove sono allocate le funzioni e i servizi da rendere ai cittadini, e dall'altro, una presenza dei Dirigenti Apicali medesimi nei rispettivi diversi Enti adeguatamente rapportata alla predetta allocazione di funzioni e servizi.

Sulla possibilità di affidare le sole ordinarie funzioni dirigenziali ai Responsabili degli uffici negli enti locali di minori dimensioni

Per dovere di chiarezza, si evidenzia che la formulazione della previsione contenuta nello schema di Decreto all'art. 11, in particolare laddove introduce all'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2011 il nuovo comma i-quater, secondo periodo, ove è previsto che negli enti locali di minori dimensioni la funzione di direzione è svolta in forma associata, *“salva la possibilità di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 109, comma, del decreto*

legislativo n. 267", è evidentemente tesa a continuare a consentire di attribuire ai responsabili di servizio le **altre** funzioni dirigenziali, non certo quella apicale, che può viceversa essere attribuita solo a Dirigenti iscritti ai Ruoli. In realtà la formulazione della norma appare tecnicamente corretta, e la previsione è naturalmente pienamente condivisibile. Per evitare qualunque forma di equivoco, sarebbe in ogni caso preferibile aggiungere il citato avverbio, e quindi riformulare come segue: "salva la possibilità di attribuire le **altre** funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 109, comma, del decreto legislativo n. 267".

Sull'obbligo di conferire l'incarico di Dirigente Apicale esclusivamente a Dirigenti di Ruolo e sulla conseguente inammissibilità di qualunque ipotesi di ricorso a Dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000

Sempre per dovere di chiarezza, si evidenzia che, correttamente, lo schema di Decreto prevede che l'incarico di Dirigente Apicale possa essere conferito esclusivamente ai Dirigenti appartenenti ai Ruoli della Dirigenza.

In relazione al motivo per il quale non sia assentibile il ricorso a Dirigenti privati a contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267, si rammenta che:

- 1) in tal senso è vincolante la specifica previsione contenuta all'art. 11, comma 1, lett b), n. 4), della Legge di Delega, laddove prevede "l'attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa", essendo la dirigenza del numero 3 quella del Ruolo degli Enti Locali;
- 2) La ratio sta nel fatto che nella funzione apicale è compreso, appunto, anche il compito di "controllo della legalità dell'azione amministrativa", che certamente appare incompatibile con un suo conferimento a dirigenti a contratto di cui all'art. 110;
- 3) Ulteriore riprova né è che, in corretto adempimento a specifica previsione della Legge Delega, lo schema di Decreto all'art. 9, che introduce l'apposito art. 27-bis in materia di Dirigente Apicale prevede che nei soli Enti ove sia nominato, in alternativa al Dirigente Apicale, un Direttore Generale, la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa debba essere affidata ad un Dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza.

Ne deriva che tale impostazione non solo è corretta, ma è anche immodificabile essendo già vincolante a monte la disciplina della Legge Delega.

Sulla possibilità di conferire l'incarico di Dirigente Apicale indifferentemente a Dirigenti dei tre Ruolo e sul rapporto con la previsione specifica contenuta in senso opposto nella Legge Delega

Come innanzi evidenziato la Legge di Delega, all'art. 11, comma 1, lett b), n. 4), prevede "l'attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa", essendo la dirigenza del numero 3 quella del Ruolo degli Enti Locali.

La Legge di Delega non prevedeva, quindi, la possibilità di incaricare dirigenti indifferentemente appartenenti a tutti i Ruoli, come viceversa previsto nello schema di Decreto.

Considerando tuttavia che l'impianto generale, anche della Legge Delega stessa, intende consentire a tutti i Dirigenti di partecipare a tutti gli interpelli, la previsione di cui alla Legge Delega di assegnazione delle funzioni apicali ai Dirigenti del Ruolo degli Enti Locali potrebbe dirsi adempiuta in modo integrato con il resto dell'impianto complessivo ove si preveda che agli interpelli l'appartenenza al Ruolo degli Enti Locali costituisca titolo preferenziale, ovvero in alternativa che sia possibile nominare Dirigenti degli altri Ruoli solo in caso di mancata individuazione dopo un primo interpello riservato ai Dirigenti del Ruolo degli Enti Locali.

Sulla inammissibilità di qualunque ipotesi di decadenza dall'incarico di Dirigente Apicale al termine del periodo transitorio.

In relazione al periodo transitorio di tre anni, esso serve a delimitare il periodo di tempo durante il quale ogni nuovo incarico di Dirigente Apicale deve obbligatoriamente essere conferito a soggetti

provenienti dal soppresso Albo dei Segretari. Ne consegue che una volta conferito tale incarico, la sua durata è quella ordinariamente prevista dallo schema di Decreto per tutti gli incarichi dirigenziali, ovvero quattro anni, a nulla rilevando la successiva scadenza del periodo dei tre anni, in quanto esso è finalizzato a disciplinare esclusivamente la nomina, non la durata dell'incarico. Unica condizione che può determinare la scadenza dell'incarico è il rinnovo dell'Amministrazione. Tale disposizione è stata esattamente dettata dalla Legge Delega, e non vi è quindi alcun margine, salvo appunto operare illegittimamente fuori delega, per considerare la scadenza del citato periodo una occasione per introdurre un inedito (e inammissibile) azzeramento di tutti gli incarichi di Dirigente Apicale fino ad allora conferiti.

Allegati: N. 2 Ordini del Giorno accolti dal Governo in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento della Legge n. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, relativi alla necessità che il Decreto attuativo della Delega stabilisca una specifica disciplina sui requisiti professionali per l'incarico di Dirigente Apicale.

Allegato 1

ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03098-A/076

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 464 del 17/07/2015

Firmatari

Primo

firmatario: **FABBRI**

MARILENA
DEMOCRATICO

Gruppo: PARTITO

Data firma: 17/07/2015

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
<u>IANNUZZI TINO</u>	PARTITO DEMOCRATICO	17/07/2015
<u>D'ATTORRE ALFREDO</u>	PARTITO DEMOCRATICO	17/07/2015

Atto

Camera

Ordine del Giorno 9/03098-A/076

presentato da

FABBRI Marilena

testo di

Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464

La Camera, premesso che:

l'articolo 9, comma 1, lettera *b*) nn. 3 e 4 prevede la istituzione del ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali, nel quale dovranno essere inseriti i segretari comunali e provinciali, iscritti nelle fasce professionali A e B del vigente albo nazionale dei segretari; il ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali sarà gestito da una Commissione per la dirigenza locale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *b*) n. 3, sulla base dei medesimi criteri fissati al n. 1 con riferimento alla Commissione per la dirigenza statale;

fra i segretari comunali e provinciali iscritti in tale ruolo unico (nonché fra i soggetti già iscritti all'Albo nazionale dei segretari nella fascia professionale C e fra i vincitori del corso di accesso in carriera già bandito alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge) dovranno essere individuati i dirigenti ai quali conferire gli incarichi di dirigente apicale, in una fase transitoria e di prima applicazione;

occorre definire con precisione gli specifici requisiti professionali necessari, al termine della fase transitoria, per poter assumere tali delicate e nevralgiche funzioni, al vertice del complesso degli uffici e dei servizi riconducibili agli Enti locali, affinché i dirigenti investiti siano in possesso di tutti i requisiti professionali indispensabili,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega legislativa, a definire una disciplina normativa che consenta alla Commissione per la dirigenza locale di stabilire i requisiti specifici per il conferimento degli incarichi dirigenziali negli Enti locali, a cominciare da quelli di dirigente apicale, affinché tali ultime funzioni siano svolte da dirigenti effettivamente in possesso di tutti i requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali adeguate e coerenti con i compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa, di esercizio della funzione rogante assegnati dalla legge a tale

incarico dirigenziale, nonché commisurate ai diversi livelli di dimensione e complessità degli enti locali.

9/3098-A/76. [Fabbri](#), [Tino Iannuzzi](#), [D'Attorre](#).

Stato iter:

07/17/2015

Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/07/2015

PARERE GOVERNO IL 17/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/07/2015

CONCLUSO IL 17/07/2015

Partecipanti allo svolgimento/discussione	
PARERE GOVERNO	17/07/2015
MADIA MARIA ANNA	MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Allegato 2

ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03098-A/073

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 464 del 17/07/2015

Firmatari

Primo

firmatario: [SANNA](#)

[GIOVANNA](#)

Gruppo: PARTITO

DEMOCRATICO

Data firma: 17/07/2015

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
SANNA FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO	17/07/2015

Stato iter:

07/17/2015

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO	17/07/2015
MADIA MARIA ANNA	MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/07/2015

PARERE GOVERNO IL 17/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/07/2015

CONCLUSO IL 17/07/2015

Atto

Camera

Ordine del Giorno 9/03098-A/073

presentato da

SANNA Giovanna

testo di

Venerdì 17 luglio 2015, seduta n. 464

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione, disegno di legge 1577 – A.C. 3098 –, all'articolo 9 reca una disciplina innovativa in materia di dirigenza pubblica, istituendo un sistema unico articolato in tre ruoli relativi ai dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali;

nell'ambito di tale riforma, al comma 1, lettera *b*), numero 4), è prevista l'abolizione della figura del segretario comunale e provinciale e del relativo albo, la confluenza dei segretari nel ruolo dei dirigenti degli enti locali e l'attribuzione alla dirigenza del predetto ruolo dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa;

è quindi previsto, in sostituzione della soppressa figura del segretario, l'obbligo per gli enti totali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa;

opportunamente è altresì prevista una fase transitoria e di prima applicazione, nella quale gli enti hanno l'obbligo di conferire tale incarico di direzione apicale, con i predetti compiti, ai dirigenti già qualificati a tal fine dall'iscrizione nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

decorsa tale fase transitoria, essendo soppresso lo specifico albo dei segretari, gli enti potranno conferire l'incarico di dirigente apicale avendo come bacino professionale di riferimento l'intero ruolo unico degli enti locali;

al medesimo articolo 9, comma 1, lettera *f*), è prevista la definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali;

ne deriva la necessità che durante la prevista fase transitoria siano previsti e definiti gli specifici requisiti professionali, in termini di competenze ed esperienza, per lo specifico incarico di dirigente apicale, secondo criteri idonei ad assicurare la possibilità di individuare dal citato ruolo unico dei dirigenti degli enti locali soggetti in possesso delle competenze idonee ad assicurare l'efficace svolgimento negli enti predetti delle rilevanti funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa assegnati dalla legge a tale funzione dirigenziale apicale;

occorre quindi definire gli specifici requisiti professionali per l'incarico di dirigente apicale, al fine di assicurare che, al termine di tale fase transitoria e di prima applicazione, gli enti possano continuare ad individuare, nel più vasto ambito del citato ruolo unico, soggetti in possesso delle competenze idonee ad assicurare l'efficace svolgimento dei rilevanti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa assegnati dalla legge a tale funzione dirigenziale apicale,

impegna il Governo

a disciplinare, nell'ambito del decreto legislativo da adottarsi in attuazione della legge delega di cui in premessa, gli specifici requisiti per l'incarico di dirigente apicale di cui all'articolo 9, comma 1 lettera *b*) numero 4, della legge delega medesima, con criteri idonei ad assicurare l'effettivo possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie ad assolvere a tale rilevante incarico dirigenziale, commisurandoli altresì ai diversi livelli di dimensione e complessità degli enti locali.

9/3098-A/73. [Giovanna Sanna](#), [Francesco Sanna](#).